

DISEGNO DI LEGGE

**d'iniziativa dei senatori MANCINO, ALIVERTI, MAZZOLA, BAUSI,
BEORCHIA, PATRIARCA, GALLO, BOSCO, DI LEMBO, LIPARI,
PINTO, TOTH e VENTURI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 31 OTTOBRE 1990

Modifiche alla legge 26 luglio 1975, n. 354, sull'ordinamento
penitenziario

ONOREVOLI SENATORI. – A quattro anni dall'entrata in vigore della legge 10 ottobre 1986, n. 663, di riforma dell'ordinamento penitenziario, s'impone, alla luce dell'esperienza maturata, una revisione di quelle norme che in concreto non hanno dato buona prova, mantenendo peraltro fermo il quadro dei principi informativi della stessa legge.

L'impianto e gli istituti di fondo sono infatti in linea con la previsione costituzionale secondo la quale le pene «devono tendere alla rieducazione del condannato» (articolo 27).

Com'è noto, la legge 10 ottobre 1986, n. 663, ha determinato una decisiva svolta bloccando, attraverso l'introduzione di nor-

me dirette ad agevolare al massimo la rieducazione del condannato, il processo involutivo verificatosi dopo la prima organica riforma penitenziaria, introdotta con la legge 26 luglio 1975, n. 354.

I principi informativi della legge n. 663 del 1986 vanno individuati nella definitiva dissoluzione dell'idea del carcere come luogo di segregazione, istituzionalmente creato per allontanare il delinquente dalla società civile, e nell'impegno da parte dello Stato, abbandonata definitivamente l'idea della pena come sospensione dell'identità civile, al reinserimento del condannato nella società, mediante un «trattamento» commisurato alle esigenze ed alla disponibilità del singolo.

Alla disciplina introdotta con questa legge va riservato un giudizio positivo e va ribadito l'impegno a mantenere ferma l'impostazione di carattere generale della riforma, che ha rappresentato e tuttora rappresenta una indiscutibile conquista di civiltà.

Ma questo non esclude la necessità di apportare correttivi per evitare alcune storture o disinvolute applicazioni nei confronti di detenuti che solo in apparenza si sono mostrati meritevoli dei benefici, ottenendo «libera uscita» dal carcere senza farvi più rientro ed anzi continuando a gestire attività criminose.

Episodi non certo isolati verificatisi negli ultimi tempi, che hanno visto «detenuti modello» commettere omicidi e rapine, una volta fuori dal carcere in permesso premio o in regime di semilibertà, impongono una seria e profonda riflessione.

Basti ricordare i nomi di Giuseppe Strangio, detenuto in permesso premio coinvolto nel sequestro del giovane Cesare Casella, di «Johnny lo zingaro», che appena fuori dal carcere ha ammazzato un poliziotto, di Giuliano Angelini e Giuliana Petrocini, condannati per il rapimento ed omicidio di Cristina Mazzotti, fuggiti appena hanno potuto usufruire dei benefici previsti dalla legge 10 ottobre 1986, n. 663.

Da ultimo va segnalato il gravissimo episodio verificatosi alcuni giorni orsono, che ha visto come autori di una rapina ai danni di un gioielliere, tenuto in ostaggio per oltre quattro giorni, due detenuti in permesso premio dal carcere di San Gimignano, tali Francesco Facciolo e Egidio Santi.

I dati forniti dal Ministero di grazia e giustizia, pur se non allarmanti (su 11.965 detenuti che hanno fruito dei permessi nei primi sei mesi del 1990 ben 125 sono evasi), destano notevoli perplessità, in quanto mostrano che circa un terzo della popolazione carceraria usufruisce di permessi premio. Potrebbe questo rappresentare un dato positivo solo se nella stessa misura vi fosse una riduzione dei comportamenti devianti. Ciò è, invece, decisamente smentito dai dati, questa volta allarmanti, forniti dal Ministero dell'interno sull'andamento

della criminalità. Si pensi che il dato assoluto relativo alle persone arrestate e denunciate per associazione di stampo mafioso registra, nei primi nove mesi dell'anno 1989, un aumento del fenomeno pari al 27,78 per cento.

In ogni caso il problema non è di tipo statistico e quantitativo, perchè una media annua di oltre trecento pericolosi delinquenti in libera circolazione rappresenta un prezzo inaccettabile nell'attuale gravissima situazione.

Non è inutile ricordare che quando, proprio dalla Democrazia cristiana, si sono levate voci volte a cogliere e sottolineare l'esigenza di apportare correttivi alla cosiddetta «legge Gozzini», da varie parti si sono levate voci scandalizzate, quasi che si volessero scardinare principi costituzionali di umanizzazione della pena e della sua funzione rieducativa.

Quella preoccupazione per norme e provvedimenti che consentivano e consentono di rimettere in circolazione condannati per reati gravi quasi con automatismi non contrastabili, è ora più diffusamente avvertita, tanto da provocare il grido di allarme del presidente della Corte costituzionale.

La stessa dimensione dei fenomeni dimostra che non si tratta di mere distorsioni, rimediabili con una più «sorvegliata» applicazione della legge, ma che sono da rettificare alcune scelte normative, non essenziali per gli obiettivi di fondo della legge, e tuttavia tali da pregiudicarne la corretta attuazione e quindi gli stessi elementi altamente positivi.

In particolare i limiti della legge sono rappresentati da una eccessiva discrezionalità, sganciata da garanzie sostanziali e processuali nell'adozione e nella gestione dei provvedimenti, dalla visione esclusivamente «endocarceraria» dei presupposti dei benefici, dalla sostanziale equiparazione dei condannati per la valutazione relativa ai benefici indipendentemente dalla gravità del reato commesso.

La legge 19 marzo 1990, n. 55, ha introdotto una opportuna, se pur di per sè sola non sufficiente, limitazione alla concessione dei permessi premio in favore di

condannati per reati di terrorismo, di criminalità organizzata e per il reato di sequestro di persona a scopo di estorsione.

Costoro possono usufruire dei permessi premio a condizione che siano acquisiti elementi tali da escludere l'attualità dei collegamenti con la criminalità organizzata.

Pur esprimendosi un giudizio nettamente positivo su tali innovazioni, non sembra che le stesse abbiano con chiarezza delineato quella che deve essere la reale essenza dei permessi premio.

S'impone, infatti, una previsione di carattere generale che, eliminando dubbi interpretativi ed applicazioni non condivisibili dell'istituto del permesso premio, stabilisca che il permesso debba riguardare esclusivamente coloro che si distinguono nell'avanzamento del processo educativo e non coloro che abbiano dato solo prova di «correttezza» e di «rispetto» formale dei regolamenti carcerari senza però manifestare il benchè minimo segno concreto di ravvedimento e di fattiva collaborazione.

Basti pensare che i delinquenti appartenenti ad organizzazioni criminali e condannati per gravi delitti sono coloro che, durante la detenzione, rispettano rigorosamente i regolamenti carcerari, sapendo che solo in tal modo potranno ottenere benefici che consentano loro di continuare a gestire affari criminali. Si propone, quindi, una diversa formulazione dell'articolo 30-ter della legge 7 luglio 1975, n. 354, introdotto dall'articolo 9 della legge 10 ottobre 1986, n. 663, in modo che sia eliminato il riferimento alla «condotta regolare» come unico presupposto legittimante la concessione del permesso e sia, invece, espressamente previsto che il permesso può essere concesso solo qualora il condannato dimostri ravvedimento, del quale la condotta carceraria regolare, intesa come correttezza nel comportamento personale, è certamente uno degli indici sintomatici.

Conseguenziale è la modifica dei parametri cui fare riferimento per stabilire la «utilità», e non solo la «meritevolezza» del permesso.

L'attuale comma 8 dell'articolo 30-ter, nel quale sono enunciati i parametri per

individuare la «condotta regolare», va, dunque, modificato con l'espressa enunciazione normativa del «ravvedimento» e non più della «condotta regolare».

Per rafforzare il carattere «premierale» del permesso si impone che sia espressamente richiesta, a dimostrazione del ravvedimento, la «fattiva collaborazione del detenuto all'avanzamento del processo rieducativo».

Altre modifiche che si impongono, allo scopo di garantire un efficace sistema per l'accertamento delle condizioni legittimanti la concessione dei permessi, sono innanzitutto quelle concernenti sia la competenza funzionale che territoriale dell'organo giudiziario cui deve essere attribuito il potere di concedere i permessi premio e, in secondo luogo, quelle riguardanti i referenti della autorità giudiziaria.

L'indiscutibile ampia discrezionalità prevista per stabilire l'utilità e la meritevolezza del premio, dovuta alla inevitabile elasticità della indicazione normativa, e la esigenza di evitare, atteso il rischio che «libere uscite» di pericolosi detenuti determinano per la collettività, una «gestione» non accorta dell'istituto dei permessi premiali, richiedono che la decisione non sia affidata ad un organo monocratico, bensì ad un organo collegiale.

È intuibile la preferenza per l'organo collegiale, la cui differenza da quello monocratico è la stessa che intercorre tra il soliloquio ed il dialogo.

La decisione di un organo monocratico, per quanto ispirata da spirito critico e cautela, nasce, infatti, da una intuizione solitaria che non ha termini di paragone: mentre la deliberazione collegiale è la somma di atti intuitivi, il cui contrasto procura discussione, che rappresenta il migliore dei rimedi preventivi dell'errore.

Fondamentale è, altresì, l'individuazione del giudice territorialmente competente che non può, come oggi prevede la legge con una sorta di competenza «ambulatoria», essere quello del luogo ove è ubicato l'istituto di pena in cui si trova «l'interessato all'atto della richiesta», bensì il tribunale di sorveglianza del distretto nel cui ambito territoriale è stata pronunciata la condanna

e, nell'ipotesi di più condanne, la condanna più grave.

Va segnalato che il collegamento della competenza territoriale non al *locus custodiae*, ma a quello della pronuncia della condanna, realizza due esigenze. La prima è quella di semplificare l'individuazione del giudice territorialmente competente. L'altra è quella del rispetto del principio del giudice naturale, sancito dall'articolo 25 della Costituzione.

La modifica che si propone evita che un semplice ed artificioso trasferimento dell'interessato possa determinare fluttuazioni della competenza territoriale dell'organo giurisdizionale.

L'interessato potrebbe, mediante l'istanza di trasferimento, pilotare la scelta del giudice competente.

I criteri previsti dall'articolo 42 della citata legge n. 354 del 1975, sono, infatti, molto ampi e discrezionali, potendo essere disposto il trasferimento del detenuto «per gravi e comprovati motivi di sicurezza, per esigenze dell'istituto, per motivi di giustizia, di salute, di studio e familiari».

Per quanto attiene ai referenti del tribunale di sorveglianza si ritiene che del tutto inadeguata sia la previsione attuale, di sentire il direttore dell'istituto di custodia nella fase iniziale della valutazione sulla opportunità della concessione.

Si propone, invece, che il tribunale di sorveglianza, prima di pronunciarsi sulla istanza di permesso, richieda anzitutto una dettagliata relazione al magistrato di sorveglianza che ha giurisdizione sull'istituto di pena in cui si trova l'interessato al momento della presentazione dell'istanza ed in secondo luogo assuma informazioni dall'autorità di pubblica sicurezza del luogo ove l'interessato aveva la residenza o la dimora, prima di fare ingresso nel carcere, nonché del luogo, se diverso dal primo, ove è stato commesso il reato per il quale vi è stata condanna.

Ciò consentirà di soddisfare la duplice esigenza di conoscere quale sia la condotta carceraria dell'interessato attraverso una relazione globale e prospettica del magistrato di sorveglianza che è a diretto

contatto con colui che deve fruire del beneficio, e quali siano i contatti e i collegamenti che il condannato abbia conservato all'esterno del carcere.

Quanto alla sfera di applicazione del permesso premio deve rilevarsi che l'attuale disciplina presenta aspetti che destano serie perplessità, poichè vi è quasi una perfetta parificazione tra condannati per fatti di non grave entità e condannati per delitti di particolare gravità.

Le modifiche proposte rendono, invece, il sistema dei permessi premio molto più aderente a quelle che sono le esigenze di sicurezza sociale.

Si propone che ne possano fruire:

a) senza alcuna limitazione i condannati all'arresto ed alla reclusione non superiore ad un anno (non più a tre come attualmente previsto);

b) dopo l'espiazione di almeno un quarto della pena, i condannati alla reclusione superiore ad un anno;

c) dopo dieci anni gli ergastolani;

d) dopo l'espiazione di almeno la metà della pena, i condannati per uno dei delitti indicati dall'articolo 407 del codice di procedura penale o per il delitto di omicidio volontario o per quello di rapina aggravata a norma del terzo comma dell'articolo 628 del codice penale;

e) dopo quindici anni, i condannati alla pena dell'ergastolo per uno dei delitti indicati nella lettera d);

f) decorsi due anni dalla commissione del fatto, coloro i quali hanno riportato condanna o sono imputati per delitto doloso commesso durante l'espiazione della pena o l'esecuzione di una misura restrittiva della libertà personale.

In questa ultima ipotesi si propone che il condannato possa essere ammesso a fruire del permesso premio solo qualora abbia dimostrato, nel periodo anzidetto di due anni, serio e concreto ravvedimento.

Appare, altresì, corretto prevedere che i condannati per uno dei delitti di cui all'articolo 407 del codice di procedura penale o per il delitto di rapina aggravata o per quello di omicidio volontario, ove

abbiano riportato condanna o siano imputati per delitto doloso commesso durante l'espiazione della pena, non possano più essere ammessi a fruire dei permessi premio.

L'articolo 407 del codice di procedura penale indica, come è noto, i delitti più gravi contro la personalità dello Stato, i delitti di strage, di sequestro di persona a scopo di estorsione ed i più inquietanti delitti associativi. In particolare, si tratta di quelli che più direttamente mettono in pericolo la civile convivenza qualificandosi per il loro carattere eversivo o mafioso ovvero per il fatto di attentare alla salute pubblica, rappresentando nel contempo lo strumento per accrescere la disponibilità finanziaria delle più agguerrite organizzazioni criminali.

Si propone, inoltre, l'integrazione delle ipotesi criminose indicate dall'articolo 13 della legge 19 marzo 1990, n. 55 (che ha introdotto il comma 1-bis nell'articolo 30-ter della legge n. 354 del 1975), per le quali è necessario l'accertamento in positivo della mancanza di collegamenti con la criminalità organizzata, richiamando anche il delitto di omicidio volontario o rapina aggravata.

Questi delitti sono, infatti, espressione di notevole capacità criminale e meritano un trattamento differenziato rispetto ad altri delitti.

Va, in proposito, segnalato che secondo i dati emergenti dal monitoraggio effettuato dal dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero dell'interno, una elevata percentuale di omicidi volontari sono consumati nell'ambito della criminalità organizzata.

Una cautela che è indispensabile stabilire è quella dell'obbligo per il giudice di imporre, nella ipotesi di permessi premio concessi ai condannati per i delitti innanzi indicati, la prescrizione per il condannato di presentarsi, per tutta la durata del permesso, almeno una volta al giorno all'ufficio di polizia giudiziaria.

Questa cautela consentirà di soddisfare la duplice esigenza di un maggiore controllo ed una più utile osservazione ai fini del

trattamento di reinserimento del condannato.

La previsione del ricorso in Cassazione avverso il provvedimento relativo ai permessi è costituzionalmente imposta dall'articolo 111 della Costituzione. La particolarità della materia rende opportuno fissare un termine ristretto, venti giorni, entro cui la Cassazione deve decidere sul ricorso.

Allo scopo di non determinare disarmonie nel sistema che si propone, è corretto prevedere che, in deroga alla regola generale stabilita dall'articolo 588, comma 2, del codice di procedura penale, la esecuzione del permesso, concesso in favore del condannato per uno dei delitti indicati dall'articolo 407 del codice di procedura penale o per omicidio volontario o per rapina aggravata a norma del terzo comma dell'articolo 628 del codice penale, sia sospesa sino a quando la decisione non sia divenuta definitiva o comunque non sia decorso il termine di venti giorni per la decisione sul ricorso.

Non possono opporsi a tale previsione dubbi di costituzionalità, poichè nei confronti di un condannato con sentenza irrevocabile non può certo parlarsi di una «presunzione di ravvedimento» assimilabile alla presunzione di non colpevolezza dell'imputato «sino alla condanna definitiva» sancita dall'articolo 27, secondo comma, della Costituzione, e da cui sembra discendere un generale divieto a stabilire l'effetto sospensivo di provvedimenti che rimettono in libertà l'imputato.

Manca nella attuale disciplina una norma che attribuisca il potere di revocare il permesso durante la sua esecuzione.

Si propone, pertanto, l'inserimento dell'articolo 30-*quater*, prevedendo che il tribunale di sorveglianza abbia il potere di disporre, su richiesta del pubblico ministero, la revoca del provvedimento quando sopravvengono elementi tali che non escludano collegamenti con la criminalità organizzata ovvero risulti che il soggetto abbia contatti con persone dedite alla commissione di reati della stessa indole di quelli per i quali è stato condannato.

Allo scopo di consentire un tempestivo

intervento, ove ricorrano le condizioni per disporre la revoca, nel comma 2 dell'articolo 30-*quater* si prevede che il magistrato di sorveglianza, nella cui giurisdizione il condannato è in permesso, può cautelativamente sospenderne, su richiesta del pubblico ministero, l'esecuzione, ordinando l'immediato accompagnamento del condannato nell'istituto.

Analoga disciplina differenziata si propone per la misura alternativa della «semilibertà».

Anzitutto il presente progetto prevede che i condannati per uno dei reati indicati dal summenzionato articolo 407 del codice di procedura penale o per omicidio volontario o per rapina aggravata a norma del terzo comma dell'articolo 628 del codice penale possono essere ammessi al regime della semilibertà dopo avere espiato i due terzi della pena.

In secondo luogo, deve, anche in tale ipotesi, essere accertato in positivo che non vi sono collegamenti con la criminalità organizzata.

Le modifiche di carattere procedimentale che si propongono sono analoghe a quelle proposte per i permessi premio:

a) competenza territoriale del tribunale di sorveglianza del distretto nel cui ambito territoriale è stata pronunciata la condanna;

b) obbligo per il tribunale di sorveglianza di richiedere, prima di pronunciarsi sulla richiesta di semilibertà, relazione al magistrato di sorveglianza che ha giurisdizione sull'istituto di pena ove si trova l'interessato e di assumere informazioni dall'autorità di pubblica sicurezza del luogo in cui il condannato aveva la residenza o la dimora, nonchè del luogo, se diverso, ove è stato commesso il reato;

c) effetto sospensivo del ricorso per cassazione avverso il provvedimento concessivo della semilibertà a condannati per uno dei reati indicati dall'articolo 407 del codice di procedura penale o per omicidio volontario o per rapina aggravata a norma del terzo comma dell'articolo 628 del codice penale.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Dopo il secondo comma dell'articolo 30 della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, è inserito il seguente:

«Ai condannati e imputati di uno dei delitti indicati dall'articolo 407 del codice di procedura penale o di omicidio volontario o rapina aggravata a norma del terzo comma dell'articolo 628 del codice penale nel caso di concessione del permesso devono sempre applicarsi le cautele previste dal regolamento ed è obbligatoria la scorta».

Art. 2.

1. L'ottavo comma dell'articolo 30-*bis* della legge 26 luglio 1975, n. 354, introdotto dall'articolo 2 della legge 20 luglio 1977, n. 450, è abrogato.

Art. 3.

1. L'articolo 30-*ter* della legge 26 luglio 1975, n. 354, introdotto dall'articolo 9 della legge 10 ottobre 1986, n. 663, e modificato dall'articolo 13 della legge 19 marzo 1990, n. 55, è sostituito dal seguente:

«Art. 30-*ter*. - (*Permessi premio*) - 1. Ai condannati che dimostrino ravvedimento ai sensi del comma 14 e che non risultino di particolare pericolosità sociale, il tribunale di sorveglianza territorialmente competente può concedere permessi di durata non superiore ogni volta a quindici giorni per consentire di coltivare interessi affettivi, culturali o di lavoro ed in tal modo agevolarne il reinserimento sociale. La durata dei permessi non può superare

complessivamente quarantacinque giorni in ciascun anno di espiazione.

2. Per i condannati minori di età la durata dei permessi non può superare ogni volta venti giorni e la durata complessiva non può eccedere i sessanta giorni in ciascun anno di espiazione.

3. L'esperienza dei permessi premio è parte integrante del programma di trattamento e deve essere seguita dagli educatori e assistenti sociali penitenziari in collaborazione con gli operatori sociali del territorio.

4. Prima di pronunciarsi sulla istanza di permesso il tribunale di sorveglianza territorialmente competente richiede una dettagliata relazione al magistrato di sorveglianza che ha giurisdizione sull'istituto di pena in cui si trova l'interessato al momento della presentazione della istanza e, a norma del comma 5 dell'articolo 666 del codice di procedura penale, assume informazioni dall'autorità di pubblica sicurezza del luogo ove l'interessato aveva la residenza o la dimora nonchè del luogo, se diverso da quello di residenza, ove è stato commesso il reato per il quale l'interessato è stato condannato.

5. La concessione dei permessi è ammessa:

a) nei confronti dei condannati all'arresto o alla reclusione non superiore ad un anno anche se congiunta all'arresto;

b) nei confronti dei condannati alla reclusione superiore ad un anno dopo l'espiazione di almeno un quarto della pena ovvero di dieci anni di essa nei casi di condanna all'ergastolo;

c) nei confronti dei condannati per uno dei reati indicati dall'articolo 407 del codice di procedura penale o per omicidio volontario o rapina aggravata a norma del terzo comma dell'articolo 628 del codice penale dopo l'espiazione di almeno la metà della pena ovvero di quindici anni di essa nei casi di condanna all'ergastolo.

6. Nell'ipotesi prevista dalla lettera c) del comma 5, i permessi premio possono essere concessi solo se sono stati acquisiti elementi tali da escludere l'attualità dei collegamenti con la criminalità organizzata.

7. Nei confronti dei soggetti che durante l'espiazione della pena o delle misure restrittive hanno riportato condanna o sono imputati per delitto doloso commesso durante l'espiazione della pena o l'esecuzione di una misura coercitiva della libertà personale, la concessione dei permessi è ammessa soltanto decorsi due anni dalla commissione del fatto, purchè abbiano dimostrato serio ravvedimento in tale ultimo periodo.

8. Per i soggetti che durante l'espiazione di una pena inflitta per uno dei delitti indicati nella lettera c) del comma 5 hanno riportato condanna o sono imputati per delitto doloso commesso durante l'espiazione della pena o l'esecuzione di una misura coercitiva della libertà personale, non è ammessa la concessione di permessi.

9. Si applicano, ove del caso, le cautele previste per i permessi di cui al primo comma dell'articolo 30; ai condannati per taluno dei delitti indicati nella lettera c) del comma 5 è in ogni caso imposto, per tutta la durata del permesso, l'obbligo di presentarsi, almeno una volta al giorno, all'ufficio di polizia giudiziaria. Il tribunale di sorveglianza fissa i giorni e le ore di presentazione e indica l'ufficio di polizia giudiziaria cui deve, a cura della cancelleria, essere comunicato tempestivamente, senza formalità ed anche con mezzi telematici, il provvedimento.

10. Il provvedimento è comunicato immediatamente al pubblico ministero a norma dell'articolo 153, comma 2, del codice di procedura penale, all'interessato ed al suo difensore, con le modalità previste dall'articolo 149 del medesimo codice.

11. Contro il provvedimento relativo ai permessi premio, il pubblico ministero, l'interessato e il suo difensore possono proporre ricorso per Cassazione entro tre giorni dalla comunicazione del provvedimento, a norma del comma 2 dell'articolo 666 del codice di procedura penale.

12. La Corte di cassazione provvede entro venti giorni dalla ricezione del ricorso.

13. In deroga al disposto del comma 2 dell'articolo 588 e del comma 7 dell'articolo 666 del codice di procedura penale, il permesso concesso in favore del condanna-

to per uno dei reati indicati alla lettera c) del comma 5 del presente articolo è sospeso sino a quando la decisione non sia divenuta definitiva o comunque non sia decorso il termine di venti giorni previsto al comma 12.

14. I condannati dimostrano ravvedimento quando, durante la detenzione, hanno manifestato fattiva collaborazione all'avanzamento del processo rieducativo e costante senso di responsabilità e correttezza nel comportamento personale, nelle attività organizzate negli istituti e nelle eventuali attività lavorative o culturali».

Art. 4.

1. Dopo l'articolo 30-ter della legge 26 luglio 1975, n. 354, è inserito il seguente:

«Art. 30-quater. - (*Revoca del permesso premio e sospensione cautelare*). - 1. Il provvedimento di concessione del permesso premio, durante la sua esecuzione, può essere revocato dal tribunale di sorveglianza su richiesta del pubblico ministero, quando risulti che il condannato abbia collegamenti con persone dedite alla commissione di reati.

2. Il magistrato di sorveglianza nella cui giurisdizione il condannato è in permesso premio, ove ricorrano le condizioni per la revoca, può, su richiesta del pubblico ministero, disporre, con provvedimento motivato, la provvisoria sospensione del permesso, ordinando l'accompagnamento del condannato nell'istituto. Trasmette quindi immediatamente gli atti al tribunale di sorveglianza per le decisioni di competenza.

3. Contro il provvedimento di revoca del permesso premio il pubblico ministero, l'imputato ed il suo difensore possono proporre ricorso per Cassazione a norma dei commi 6 e 7 dell'articolo 666 del codice di procedura penale».

Art. 5.

1. Dopo il comma 3 dell'articolo 50 della legge 26 luglio 1975, n. 354, come sostitui-

to dall'articolo 14 della legge 10 ottobre 1986, n. 663, è inserito il seguente:

«3-bis. Il condannato per uno dei delitti indicati nell'articolo 407 del codice di procedura penale o per omicidio volontario o per rapina aggravata a norma del terzo comma dell'articolo 628 del codice penale può essere ammesso al regime di semilibertà dopo l'espiazione di almeno due terzi della pena e quando siano acquisiti elementi tali da escludere la attualità dei collegamenti con la criminalità organizzata».

2. All'articolo 50 della legge 26 luglio 1975, n. 354, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

«7-bis. Prima di pronunciarsi sull'ammissione al regime di semilibertà, il tribunale di sorveglianza richiede una dettagliata relazione al magistrato di sorveglianza che ha giurisdizione sull'istituto di pena in cui si trova l'interessato al momento della presentazione della istanza e, a norma del comma 5 dell'articolo 666 del codice di procedura penale, assume informazioni dall'autorità di pubblica sicurezza del luogo ove l'interessato aveva la residenza o la dimora nonchè del luogo, se diverso dal primo, ove è stato commesso il reato per il quale è stato condannato.

7-ter. Si applicano le disposizioni di cui ai commi 10, 11, 12 e 13 dell'articolo 30-ter».

Art. 6.

1. Il comma 7 dell'articolo 69 della legge 26 luglio 1975, n. 354, come sostituito dall'articolo 21 della legge 10 ottobre 1986, n. 663, è sostituito dal seguente:

«7. Provvede, con decreto motivato, sui permessi previsti dall'articolo 30, sulle licenze ai detenuti semiliberi ed agli internati, e sulle modifiche relative all'affidamento in prova al servizio sociale e alla detenzione domiciliare».

2. Dopo il comma 7 del medesimo articolo 69, è inserito il seguente:

«7-bis. Redige le relazioni richieste dal tribunale di sorveglianza, esprimendo pare-

re sulle istanze di permesso previste dall'articolo 30-ter».

Art. 7.

1. Il comma 1 dell'articolo 70 della legge 26 luglio 1975, n. 354, come sostituito dall'articolo 22 della legge 10 ottobre 1986, n. 663, è sostituito dal seguente:

«1. In ciascun distretto di Corte d'appello e in ciascuna circoscrizione territoriale di sezione distaccata di Corte d'appello è costituito un tribunale di sorveglianza competente per la concessione dei permessi previsti dall'articolo 30-ter, per l'affidamento in prova al servizio sociale, la detenzione domiciliare, la semilibertà, la liberazione condizionale, la riduzione di pena per la liberazione anticipata, la revoca o cessazione dei suddetti benefici, il rinvio obbligatorio o facoltativo dell'esecuzione delle pene detentive ai sensi degli articoli 146 e 147, primo comma, numeri 2) e 3), del codice penale, nonché per ogni altro provvedimento ad esso attribuito dalla legge».

2. Dopo il comma 1 del medesimo articolo 70 è aggiunto il seguente:

«1-bis. Il magistrato di sorveglianza che ha redatto la relazione ed ha espresso il parere sulla istanza di permesso previsto dall'articolo 30-ter, non fa parte del collegio».

Art. 8.

1. L'articolo 677 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

«Art. 677. - (Competenza per territorio). -
1. La competenza a conoscere le materie attribuite alla magistratura di sorveglianza appartiene al tribunale di sorveglianza del luogo in cui fu pronunciata la sentenza di condanna ovvero, nel caso di più condanne, del luogo in cui fu pronunciata la condanna più grave o al magistrato di sorveglianza che ha giurisdizione sull'istituto di prevenzione o di pena in cui si trova

l'interessato all'atto della richiesta, della proposta o dell'inizio di ufficio del procedimento.

2. Quando l'interessato non è detenuto o internato, la competenza, se la legge non dispone diversamente, appartiene al tribunale o al magistrato di sorveglianza del luogo in cui fu pronunciata la sentenza di condanna, di proscioglimento o di non luogo a procedere e nel caso di più sentenze di condanna o di proscioglimento, al tribunale o al magistrato di sorveglianza del luogo in cui fu pronunciata la sentenza divenuta irrevocabile per ultima».